

CIRCOLARE 30 giugno 1999, n.2708

Attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', del 21 aprile 1999, n. 163, per l' "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione".

Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12-08-1999

L'attuazione del decreto per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell'art. 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, deve essere inserita nel contesto delle norme che regolamentano la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a:

a) decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, concernenti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria e per l'elaborazione dei piani regionali per la tutela della qualita' dell'aria;

b) decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, che aggiorna i limiti della concentrazione e i livelli di attenzione e di allarme, e stabilisce gli obiettivi di quantita' dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione PM 10 delle particelle sospese.

1. Valutazione preliminare della qualita' dell'aria.

L'allegato 1 al decreto individua le procedure che devono essere seguite, e le operazioni tecniche che devono essere effettuate.

L'obiettivo della valutazione preliminare e' quello di effettuare una mappatura del territorio comunale in relazione al rischio di inquinamento atmosferico, considerando tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti.

Pertanto:

1.1. Devono essere raccolti ed elaborati, in via preliminare, tutti i dati disponibili ai fini della valutazione della distribuzione spaziale e temporale delle concentrazioni degli inquinanti, ottimizzando l'impiego delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente con i programmi DISIA e Aree urbane dei piani triennali per la tutela dell'ambiente 1989-1991 e 1994-1996.

1.2. Le autorità competenti dovranno valutare la necessita' di eventuali misurazioni integrative dei dati disponibili, per completare le analisi finalizzate alla mappatura del territorio.

1.3. Le autorità comunali, per la predisposizione della valutazione preliminare, dovranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e della AUSL competenti, oltreche' della provincia e del centro operativo provinciale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, allo scopo di integrare e ottimizzare le risorse e le strategie di monitoraggio e prevenzione.

2. Prima definizione delle misure programmate di limitazione o divieto della circolazione.

L'art. 4 del decreto individua i criteri per le determinazioni delle misure. In fase di prima applicazione, sulla base della valutazione preliminare della qualita' dell'aria, e comunque anche nel caso in cui non la valutazione preliminare non sia stata predisposta.

2.1. La tipologia e l'estensione dei provvedimenti per la limitazione o il divieto della circolazione, valide per un anno, devono essere finalizzate alla rimozione delle cause "strutturali" dell'inquinamento atmosferico da traffico, e pertanto non possono essere configurabili come misure temporanee "di emergenza";

2.2. L'individuazione delle zone nelle quali devono essere applicati i provvedimenti di limitazione della circolazione, nonche' del carattere temporaneo o permanente degli stessi provvedimenti, dovranno essere contestuali:

a) alla previsione dei miglioramenti attesi;

b) alla definizione di una procedura per il controllo della applicazione delle misure e la valutazione dei risultati;

c) alla adozione delle misure alternative per assicurare il trasporto delle merci e delle persone nelle zone soggette a limitazione.

2.3. In generale, nel caso in cui nel corso del 1998 si siano verificati superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione per gli inquinanti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, dovranno essere adottati i provvedimenti di limitazione della circolazione con le finalita' e

i criteri di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2.;

2.4. Nel caso di superamento dei livelli di attenzione di ozono e di biossido di azoto, in considerazione della modalita' di formazione e diffusione di questi inquinanti secondari, i provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione delle cause dell'inquinamento. A questo fine, le autorità comunali dovranno concertare i provvedimenti con la regione e la provincia, nel contesto del piano di intervento operativo su scala sovracomunale, in attuazione dell'art. 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991.

Il Ministro: Ronchi